



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it

Proc. n. 2/23

Il giorno 13 settembre 2023 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70, la Corte Federale d'Appello composta da:

D'ONOFRIO prof. avv. Paco - Presidente

PANETTA avv. Aurelia - Componente

RUBECHINI avv. Patrizio - Componente

Si è riunita, in funzione di Corte Sportiva di Appello, per la trattazione del reclamo presentato in data 31 luglio 2023 dall'avv. Gianluca PALAIA, per conto di:

1) M. C. "ARCO", cod. n. 559, riaffiliato FMI 2023 in data 12.12.2022, con sede in *omissis*;

2) PASQUA Gianfranco, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2023 con il M.C. "ARCO" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n. 23087465;

3) INNOCENTI Marco, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2023 con il M.C. "ARCO" (del quale è il VICE PRESIDENTE), con tessera n. 23087466;

4) BOMMARTINI Luciano, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2023 con il M.C. "ARCO" (del quale è il SEGRETARIO) con tessera n. 23087467;

5) POLI Luca, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2023 con il M.C. "ARCO" (del quale è il CONSIGLIERE) con tessera n. 23909724;

6) PASQUA Simone, nato *omissis* e *omissis*, tesserato 2023 con il M.C. "ARCO" (del quale è il CONSIGLIERE) con tessera n. 23087469,

avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 12/23 del 26.07.2023, che ha applicato:

- al **M. C. "ARCO"**, ai sensi dell'art. art. 50 lett. k) del Regolamento di Giustizia, la sanzione della sospensione da qualsiasi attività per mesi 4 (quattro), con fine sanzione per il 26 novembre 2023;
- al presidente del M.C. "ARCO", **PASQUA Gianfranco**, ai sensi degli artt. 51 lett. g) e 49.2 lett. b) del R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera per mesi 6 (sei) con fine sanzione per il 26 gennaio 2024.
- al vice presidente del M.C. "ARCO", **INNOCENTI Marco**; al segretario del M.C. "ARCO", **BOMMARTINI Luciano**; al consigliere del M.C. "ARCO", **POLI Luca**, ed al consigliere del M.C. "ARCO", **PASQUA Simone**, ai sensi dell'art.

51, lett. g) del R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera per mesi 2 (due), con fine sanzione per il 26 settembre 2023.

Fatto e svolgimento del giudizio

Con atto di appello ritualmente depositato e corredato di istanza cautelare, i ricorrenti Moto Club "ARCO", il sig. PASQUA Gianfranco ed i sigg.ri INNOCENTI Marco, BOMMARTINI Luciano, POLI Luca e PASQUA Simone, assistiti dall'avv. Gianluca Palaia, impugnavano la decisione numero 12/23 pronunciata dal Giudice Sportivo Nazionale in data 26 luglio 2023, con la quale sono state rispettivamente loro comminate – ai sensi degli artt. 1.1 del Regolamento di Giustizia, per inosservanza dell'art. 25 comma 9 R.M.M., e degli artt. 50 lett. k), 51 lett. g) e 49.2 lett. b) del medesimo R.d.G. – le sanzioni della sospensione da qualsiasi attività per mesi 4 (quattro) con fine sanzione per il 26 novembre 2023 (sanzione per il M.C. ARCO), del ritiro della tessera per mesi 6 (sei) con fine sanzione per il 26 gennaio 2024 (sanzione per il sig. PASQUA Gianfranco) e, infine, del ritiro della tessera per mesi 2 (due) con fine sanzione per il 26 settembre 2023 (per i sigg.ri INNOCENTI Marco, BOMMARTINI Luciano, POLI Luca e PASQUA Simone).

Nello specifico, il GSN ha rilevato come *"in occasione delle manifestazioni analiticamente individuate nel citato capo di incolpazione [cod. NAZMX008 del 19.02.2023 - Internazionali d'Italia Motocross; cod. NAZMX054 del 7.5.2023 - Trofeo Motocross Nord- Est; cod. NAZMX033 e cod. NAZMX012 del 18.06.2023 - Trofeo Motocross Rookies Cup U17 +*

Campionato Italiano Motocross Pro-Prestige; NAZEF011 del 25.06.2023 - Campionato Italiano Motocross GR.5 e Coppa Italia GR.4, tutte svoltesi presso il crossodromo "IL CICLAMINO" sito in Drò (TN)], il M.C. "ARCO", nella persona del proprio Presidente p.t., nonché i componenti del relativo consiglio direttivo, hanno consentito che le funzioni di medico di gara fossero svolte da medici non iscritti nell'elenco nazionale dei medici di gara FMI. Tale condotta, per di più, in palese violazione delle norme federali, è stata reiterata nel tempo, quasi come se fosse divenuta una prassi ritenuta "sanabile" per il tramite del pagamento di un'ammenda, in ogni caso, irrogata per ben tre volte".

Con riferimento, poi, al solo sig. Gianfranco PASQUA, il GSN ha altresì rilevato la sussistenza della "recidiva infraquinquennale ex art. 49.2 lett. b), essendo stato il medesimo già sanzionato con decisione del GSN n. 11/20 del 9.11.2020, parzialmente riformata (con esclusivo riferimento alla tipologia della sanzione) dalla Corte Sportiva di Appello con decisione del 25.11.2020".

Costitutosi il Collegio giudicante, lo stesso si è riunito in data 07/08/2023 per discutere, e all'esito respingere, l'istanza cautelare formulata dai ricorrenti, accogliendone invece l'istanza di ostensione documentale e fissando altresì la data di trattazione nel merito per il giorno 13/09/2023, ore 12.00.

Con atto dell'11/08/2023, inoltre, i ricorrenti hanno integrato il ricorso con successivi motivi aggiunti, sostanzialmente confermando la richiesta di annullamento della pronuncia del GSN – e, in subordine, di riduzione e

limitazione delle sanzioni comminate - per motivi inerenti il difetto di competenza del Giudice, per la natura non antisportiva e non grave della condotta, per la non lesività di questa e per la non rilevanza della posizione dei membri del Consiglio Direttivo del M.C. ARCO.

Con atto del 07/09/2023, invece, il Procuratore federale depositava memoria di costituzione e chiedeva la conferma della decisione appellata.

All'udienza di trattazione del 13 settembre 2023 era presente la parte sig. Gianfranco PASQUA, in persona, nonché il difensore dei ricorrenti Avv. Gianluca Palaia, mentre per la Procura Federale era presente il Procuratore Avv. Antonio De Girolamo.

La Corte, udito il Procuratore federale che confermava le richieste di cui alla propria memoria di costituzione, prendeva altresì atto della successiva dichiarazione di rinuncia al reclamo - con riferimento a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quanto relativo alla dosimetria della sanzione - formulata dalla parte appellante, che nel contempo riformulava le proprie conclusioni sotto forma di richiesta di riduzione della condanna (in particolare, riduzione della sanzione a 3 mesi di ritiro della tessera per il presidente PASQUA Gianfranco, con fine sanzione al 26 ottobre 2023; riduzione a 2 mesi di sospensione dalle attività per il M.C. ARCO, con fine sanzione per il 26 settembre 2023; e la sanzione di 2 mesi di ritiro della tessera per i restanti membri del Consiglio Direttivo del M.C. ARCO) in assenza di opposizione della Procura federale.

Pertanto, rilevato che per coincidenza e specularità delle conclusioni rinnovate dalle parti, le stesse costituiscono congiunta richiesta delle misure sanzionatorie, così come più sopra declinate nella loro dosimetria ridotta, il Collegio ritiene assorbito l'esame dei motivi di impugnazione rinunciati, dovendosi comunque procedere alla valutazione della vicenda con riferimento ai profili della condotta che incidono sulla punibilità e sulla quantificazione della eventuale sanzione.

Ebbene, se in punto di (una implicitamente ammessa) responsabilità del M.C. e del suo presidente sig. PASQUA Gianfranco (i quali hanno rinunciato al reclamo), ma nella sua forma diminuita pari a rispettivi mesi 2 di sospensione dalle attività e di ritiro della tessera, militano ex art. 45.2 R.d.G. circostanze oggettive quali la collaborazione processuale mostrata in udienza, nonché l'aver comunque assicurato – pur nella violazione della norma organizzativa delle manifestazioni di gara – il regolare e sicuro svolgimento dell'evento per i partecipanti (ciò mediante l'individuazione, volta per volta, di un Medico di Gara munito di idonea esperienza professionale, sebbene non iscritto nelle liste federali), non emergono, per converso, dal punto di vista istruttorio, né in punto di norma incriminatrice, elementi validi per sostenere l'applicabilità in senso estensivo di sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo del M.C. ARCO, ovvero i sigg.ri INNOCENTI Marco, BOMMARTINI Luciano, POLI Luca e PASQUA Simone, i quali nell'ambito della vicenda non hanno ricoperto ruoli gestionali in grado di incidere sulla designazione o sulla sostituzione del Medico di Gara e, pertanto, debbono rimanere esenti da responsabilità.

D'altra parte, nei confronti del sig. Gianfranco PASQUA si conferma la fondatezza della contestazione della recidiva, nella misura della metà della sanzione come sopra diminuita e applicabile (e, quindi, per complessivi mesi 3 di ritiro della tessera), in ragione dell'emersione di una reiterazione della violazione delle norme regolatrici dell'attività motoristica, in particolare di quelle organizzative, rilevabile dalla precedente condanna subita (GSN, proc. n. 11/20 come riformata dalla sentenza CSA, proc. n. 2/20) così come dalle condotte qui scrutinate, e che rimane particolarmente rilevante in ragione della funzione dirigenziale e associativamente apicale dal medesimo ricoperta.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello, in parziale riforma dell'impugnata decisione n. 12/23 del Giudice Sportivo Nazionale,

RIDUCE:

al **M. C. "ARCO"** la sanzione della sospensione da qualsiasi attività a mesi 2 (due), con fine sanzione per il 26 settembre 2023;

al presidente del M.C. "ARCO", **PASQUA Gianfranco**, la sanzione del ritiro della tessera a mesi 3 (tre) con fine sanzione per il 26 ottobre 2023.

Nel contempo ASSOLVE:

il vice presidente del M.C. "ARCO", **INNOCENTI Marco**;

il segretario del M.C. "ARCO", **BOMMARTINI Luciano**;

il consigliere del M.C. "ARCO", **POLI Luca**,

ed il consigliere del M.C. "ARCO", **PASQUA Simone**.

Depositata il 18 settembre 2023

D'ONOFRIO prof. avv. Paco - Presidente



PANETTA avv. Aurelia - Componente



RUBECHINI avv. Patrizio - Componente relatore



Il presente provvedimento sia comunicato a:

- Avv. Gianluca Palaia;
- M.C. ARCO;
- Pasqua Gianfranco;
- Innocenti Marco;
- Bommartini Luciano;
- Poli Luca;
- Pasqua Simone;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Epoca Sport;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Ufficio Impianti;
- Co. prov.le Bolzano;
- Co. prov.le Trento;
- Co. re. Friuli Venezia Giulia;
- Co. re. Veneto;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.